

**Verbale del Collegio nominato con deliberazione della Giunta comunale
n. 48 del 26.04.2016 per decidere in ordine alla
ammissibilità/inammissibilità del referendum confermativo alle
modifiche statutarie presentato il 5 aprile 2016 (prot. com.le 2016-
12019)**

Il giorno 9 maggio 2016 alle ore 9.00 presso l'ufficio del Segretario generale del Comune di Pergine Valsugana sito in Piazza Municipio, n. 7 si è riunito il collegio nominato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 48 del 26.04.2016 per decidere in ordine alla ammissibilità/inammissibilità del referendum confermativo alle modifiche dello Statuto comunale presentato in data 5.04.2016 (prot. com.le n. 2016-12019 del 05.04.2016).

Sono presenti:

- il Segretario generale del Comune di Pergine Valsugana dott. Dolzani Giuseppe;
- il Difensore civico dott.ssa Longo Daniela;
- l'avv. Lorenzi Andrea;

assiste la dott.ssa Torghelle Liviana Capoufficio dell'Area Istituzionale e Organizzazione del Comune di Pergine Valsugana con funzioni di verbalizzante.


Premesso che:

- in data 5.04.2016 è stato proposto referendum confermativo delle modifiche all'art. 22 dello Statuto comunale approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 3.03.2016;
- con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 3.03.2016 è stato recepito nello Statuto comunale l'istituto del referendum confermativo statutario introdotto con L.R. 11/2014.

Il Collegio prende atto della nota del Difensore civico acquisita a prot. com.le n. 2016 – 15564 del 29.04.2016, in allegato al presente verbale. Dopo adeguata discussione, degli altri due componenti, Segretario generale e avv. Lorenzi, non essendo emersa una maggioranza in ordine all'operatività dell'art. 49bis dello Statuto comunale, il collegio prende atto, allo stato, dell'impossibilità di deliberare e rimette la questione alla Giunta comunale. La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10.00.


Il funzionario verbalizzante

Dott.ssa Torghese Liviana




Il Segretario generale

Dott. Dolzani Giuseppe



L'Avv. Andrea Lorenzi





CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Garante dei minori

DIFENSORE CIVICO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO



Prot. n. DCTN/0001094/P

Trento, 29/04/2016

Egregio Signore
dott. Giuseppe DOLZANI
Segretario del Comune di
38057 PERGINE VALSUGANA

e p.c.

Egregio Signore
Roberto OSS EMER
Sindaco del Comune di
38057 PERGINE VALSUGANA

Egregio Signore
avv. Andrea LORENZI
via Paradisi 15/5
38122 TRENTO

Oggetto: referendum confermativo delle modifiche allo Statuto comunale – convocazione organo deputato alla dichiarazione di ammissibilità/inammissibilità del referendum

Egregio Segretario Comunale,

facendo seguito alla convocazione della sottoscritta di data 26 aprile 2016 quale componente dell'organo collegiale, preposto alla dichiarazione di ammissibilità del referendum confermativo, devo comunicarLe che, dopo aver letto attentamente la documentazione ricevuta, dubito fortemente che vi siano i presupposti per ritenere insediata legittimamente la sottoscritta in tale organo e comunico che parteciperò

all'incontro del 2 maggio 2016 a mero titolo di cortesia per spiegare meglio quanto qui provvederò a riassumere in maniera sintetica, ma esaustiva.

La legge regionale 9 dicembre 2014 ha previsto nell'art. 18 l'obbligo, per i comuni, di adeguare i propri statuti a quanto previsto nel medesimo articolo e nel precedente, entro il termine di dodici mesi.

Il comune di Pergine Valsugana ha introdotto tale modifica dello statuto con delibera n. 14 del 3 marzo 2016 e purtroppo ha introdotto tale modifica insieme ad altre.

L'art. 3, comma 3, del TURLOC prevede che lo statuto debba essere pubblicato e affisso per trenta giorni consecutivi e quindi che l'entrata in vigore coincida con il trentesimo giorno successivo all'affissione.

Il comma 4 bis del medesimo art. 3 fa decorrere nel medesimo periodo di affissione anche il termine per richiedere il referendum confermativo. Ora adottando nel medesimo atto sia le norme introduttive del referendum confermativo che quelle di modifica su altri aspetti si crea un dubbio interpretativo non indifferente, che investe già la legittimità di un organo deputato all'ammissibilità del referendum, il quale può operare se esiste una norma certa e vigente, che lo permette.

A questo punto appare plausibile supporre che le norme sull'istituzione del referendum confermativo siano sempre norme di modifica dello statuto per cui entrano in vigore solo al trentesimo giorno successivo all'affissione e quindi prima di tale data il referendum non può essere chiesto. Se così fosse, nel caso dello statuto del comune di Pergine Valsugana, ciò significherebbe privare di fatto ai cittadini di esercitare tale iniziativa di partecipazione diretta sulle altre modifiche perché il periodo per azionare il referendum confermativo si ridurrebbe da trenta (teorici) a uno, il trentesimo, con ulteriori ostacoli applicativi legati all'immediata sospensione.

Per adempiere a tale obbligo sarebbe stato sicuramente opportuno fare, in un primo momento, la modifica istitutiva del referendum confermativo e, solo dopo l'entrata in vigore di tale modifica, procedere, in un secondo momento, alle modifiche di altre norme, lasciando tutto il tempo completo di trenta giorni per avanzare richieste di referendum.

Accedendo quindi a tale interpretazione, la costituzione dell'organo deputato a valutare l'ammissibilità del referendum è ammissibile (in presenza delle altre condizioni previste dall'art. 49 bis) solo quando la norma sul referendum confermativo è entrata in vigore e cioè non prima del trentesimo giorno di affissione. Per tale ragione non appare possibile "anticipare" parzialmente gli effetti della vigenza, applicando per analogia l'art. 11 dello statuto comunale relative alle altre tipologie di referendum prima dei trenta giorni.

Una diversa tesi potrebbe fare decorrere l'efficacia delle norme sul referendum confermativo prima dei trenta giorni di affissione, rendendo possibile quindi sia la presentazione di referendum in un lasso di tempo maggiore sia la costituzione dell'organo citato per tempo. Tuttavia tale interpretazione non ha fonti normative dirette né facilmente individuabili per cui non appare corretto costituire un organo con il dubbio che lo stesso sia legittimamente costituito.

Per tali ragioni non ritengo che vi siano i presupposti per cui io possa partecipare al predetto organo e vi invito a fare eventualmente quanto possibile per rendere effettiva la possibilità di azionare il referendum confermativo sulle modifiche statutarie introdotte.

Tanto dovevo per chiarezza e correttezza.

Distinti saluti.

/lc

IL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI

Daniela Longo -

